

Comune di CINQUEFRONDI

(Provincia di Reggio Calabria)

Progetto: INTERVENTI STRAORDINARI DI RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO, MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "GASPARE SPONTINI" CINQUEFRONDI (RC).

(Decreto Legge n. 104/2013 convertito dalla Legge n. 128/2013)

PROGETTO PRELIMINARE


Allegati:	
1	Relazione Illustrativa e Tecnica
2	Stralcio Planimetrico con individuazione area di intervento
3	Elaborati grafici
4	Prime indicazioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
5	Calcolo sommario della spesa (Quadro Economico)

Cinquefrondi li **Marzo 2015**

IL RESPONSABILE DELLA III RIPARTIZIONE

SERVIZI TECNICI

(ARCH. MAURIZIO CARLINO)



Comune di CINQUEFRONDI
(Provincia di Reggio Calabria)

RIPARTIZIONE III – SERVIZI TECNICI

Oggetto: INTERVENTI STRAORDINARI DI RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO, MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE “GASPARE SPONTINI” CINQUEFRONDI (RC).

(Decreto Legge n. 104/2013 convertito dalla Legge n. 128/2013)

PROGETTO PRELIMINARE

PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 17, comma 1, lettera f) del D.P.R. 207/2010 e dall'art. 131 del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006, aggiornato con D.lgs. n. 104/2010, nell'ambito della redazione del “Progetto Preliminare”, si riportano le “**Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza**” inerenti i lavori di: *interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico della scuola media statale “Gaspere Spontini” Cinquefrondi (RC)*. L'intervento prevede la messa in sicurezza e la riduzione della vulnerabilità della struttura edilizia del plesso scolastico sito in via mammola. (Si veda la relazione tecnica ed illustrativa).

Per l'espletamento delle fasi di lavoro si renderà necessario programmare e progettare un cronoprogramma che organizzi i tempi delle lavorazioni secondo le esigenze organizzative delle attività degli Uffici comunali, identificando volta per volta le aree di cantiere all'interno dell'Edificio.

L'art. 17 del D.P.R. 207/2010 prevede infatti che in fase di redazione del “**Progetto Preliminare**” vengano date le “**Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza**”.

Nel rispetto del **D.lgs. 163 del 12/04/2006** e s.m.i. (considerato che i decreti di seguito indicati sono stati abrogati: D.lgs 494/96, (Legge 415/98), D.lgs 528/99) e sostituiti dal **D.lgs. n. 81 del 09 aprile 2008**, e s.m.i., con particolare riferimento a quanto disposto in merito ai PSC ed ai POS si ritiene innanzitutto che i lavori di cui all'oggetto, rientrino negli obblighi sintetizzati nella relazione che segue e che si propone venga applicato nell'iter di progettazione e di esecuzione dell'Opera.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI: art. 88 – 89 - 89 del D. lgs n.81 del 09/04/2008.

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

- a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato “cantiere”: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X;
- b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
- c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo **12 aprile 2006, n. 163**, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il **Responsabile Unico del Procedimento**;
- d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
- e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 91 del D.lgs. n. 81/2008;
- f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;
- g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;
- h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV;
- i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;
- l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera.

FASE DI PROGETTAZIONE DELL'OPERA

Il Committente o il Responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.lgs. n.81/2008, pianificazione dell'esecuzione in condizioni contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione dell'Opera, designa il Coordinatore per la progettazione (D.lgs. n.81/2008, art. 91, comma 3, lettera a) che redigerà il Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI

Committente o il Responsabile dei lavori art. 90 del D.lgs n. 81/2008:

- prima dell'affidamento dei lavori, designa il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (D.lgs. n.81/2008, art. 90, comma 4), in possesso dei requisiti di cui all'art. 98, D.lgs. n. 81/2008;
- verifica l'idoneità Tecnico - Professionale delle Imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi (D.lgs. n.81/2008, art. 91, comma 9, lettera a);
- richiede alle Imprese esecutrici una dichiarazione sull'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL e CASSA EDILE, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;
- trasmette all'Azienda Unità Sanitaria Locale ed alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente la notifica preliminare, elaborata conformemente all'Allegato III.

Obblighi del Coordinatore per la progettazione, art. 91 del D.lgs. n. 81/2008.

Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il **Coordinatore per la progettazione**:

- a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, comma 1, del D.lgs. n.81/2008, compreso i rischi particolari di cui all'allegato XI, nonché la stima dei rischi, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV, b);
- b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento "E" 26 maggio 1993;

L'Impresa appaltatrice: almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, consegna il Piano Operativo della Sicurezza (**POS**) (art. 100 comma 4, del D.lgs. n. 81/2008).

FASE DI ESECUZIONE DELL'OPERA

Obblighi del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, art. 92 del D.lgs. n. 81/2008

Durante la realizzazione dell'opera, il **Coordinatore per l'esecuzione dei lavori**:

- a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 del D.lgs. n.81/2008 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) verifica l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100 del D.lgs. n. 81/2008, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 del D.lgs. n. 81/2008 e il fascicolo di cui all'art. 91,

RIPARTIZIONE III – SERVIZI TECNICI

comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle Imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnala al Committente e al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle Imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95, 96, 97 del D.lgs. n.81/2008 e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100 del D.lgs. n.81/2008, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle Imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore per l'esecuzione da comunicazione dell'inadempienza all'Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate.

Nei casi di cui all'art. 90, comma 5, il Coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'art. 91, comma 1, lettere a) e b).

L'Impresa Appaltatrice nei confronti delle Imprese subappaltatrici:

- verifica l'idoneità Tecnico - Professionale delle Imprese esecutrici anche mediante l'iscrizione alla C.C.I.A.A. (D.lgs. n.81/2008, art. 26, comma 4, lettera a);
- verifica il rispetto degli obblighi INPS - INAIL;
- trasmette il suo Piano Operativo della Sicurezza (POS) alle Ditte subappaltatrici;
- verifica che esse abbiano redatto il loro Piano Operativo della Sicurezza (POS) ne consegna una copia anche al Coordinatore per la sicurezza;
- coordina gli interventi di protezione e prevenzione.

Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del PSC.

PRIMA FASE

Nella prima fase di progettazione "**Preliminare**" sono quindi evidenziati al Committente soprattutto "il metodo di redazione" e l'individuazione degli argomenti" che verranno successivamente approfonditi e sviluppati secondo lo "schema tipo di composizione" del PSC durante la progettazione "**Definitiva**" ed "**Esecutiva**."

RIPARTIZIONE III – SERVIZI TECNICI

SECONDA FASE

Nella seconda fase di progettazione **“Definitiva”** verranno date indicazioni al Committente sui **“costi della sicurezza”** che saranno evidenziati nel PSC, onde permettere di inserirli nel **“Quadro economico”** di cui all’art. 25, comma 2, lettera m) del D.P.R. 554/99.

TERZA FASE

Nella terza fase di progettazione **“Esecutiva”** verrà redatto il **“Piano di Sicurezza e di Coordinamento”** ed il **“Fascicolo”** dell’Opera D.lgs. n.81 del 9 aprile 2008 (D.lgs. n. 494/96 e D.lgs. n.528/99, art. 4 e 12; art. 131 D.lgs. n. 163/2006; Regolamento di attuazione, art. 35, comma 1, lettera f) e art. 41).

Il PSC verrà elaborato tenendo conto innanzi tutto che la vita di ogni **“Cantiere temporaneo o mobile”** ha una storia a sé e non è riconducibile a procedure **“ingessate”**, si ritiene pertanto che i compiti del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l’esecuzione dovranno essere finalizzati a redigere e far applicare i contenuti di un **“Piano di sicurezza”** che:

- a) non lasci eccessivi spazi all’autonomia gestionale dell’Impresa esecutrice nella conduzione del lavoro, perché altrimenti diventerebbe troppo generico, disattendendo al fatto che il PSC deve essere uno strumento operativo che parte da una corretta programmazione e deve dare delle indicazioni ben precise per operare in sicurezza;
- b) non programmi neppure in maniera troppo minuziosa la vita del Cantiere per evitare di **“ingessarlo”** in **“procedure burocratiche”** che oltre a ridurre il legittimo potere gestionale dell’Impresa esecutrice (ex D.lgs. n. 528/99, art. 9, comma 1, lettera c/bis, Legge 415/98 art.3, comma i/bis, lettera c) non garantirebbero comunque la sicurezza sul lavoro perché **“troppo rigidamente imposte o troppo macchinose”**.

“Metodo di redazione, “argomenti da approfondire” e “schema tipo di composizione” nel PSC.

Come già accennato, le **“Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del Piano di Sicurezza e di Coordinamento” (PSC)**, che sono di seguito riportate, riguardano principalmente il **“metodo di redazione”** e **“l’individuazione degli argomenti da approfondire”** che verranno successivamente elaborati con l’avanzare del grado di progettazione (nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente, ma anche di quanto predisposto nella proposta di **“Schema di regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili in attuazione dell’art. 31 del Regolamento”**).

Nello **“schema tipo di composizione”** che sarà adottato, il PSC sarà distinto in due parti distinte, con uno scopo ben preciso.

PRIMA PARTE

Nella prima parte del PSC saranno trattati argomenti che riguardano **“Prescrizioni di carattere generale”**, anche se concretamente legati al lavoro progettato e che si deve realizzare.

RIPARTIZIONE III – SERVIZI TECNICI

Queste “Prescrizioni di carattere generale” potranno essere considerate quindi quasi come il “Capitolato Speciale della Sicurezza” adattato alle specifiche esigenze del lavoro e rappresenteranno in pratica i termini entro i quali si vuole che l’Impresa si muova con la sua autonoma operatività.

Tutto ciò nell’intento di evitare il più possibile di imporre “procedure” troppo burocratiche, troppo rigide e soprattutto troppo minuziose e macchinose, che potrebbero indurre l’Impresa a sentirsi deresponsabilizzata o comunque non in grado di impegnarsi ad applicarle perché troppo teoriche e di fatto di poca utilità per la vita pratica del Cantiere.

SECONDA PARTE

Nella seconda parte del PSC saranno trattati argomenti che riguardano il “Piano dettagliato della sicurezza per Fasi di lavoro” che nasce da un “Programma di esecuzione dei lavori”, che naturalmente va considerato come un’ipotesi attendibile ma preliminare di come verranno poi eseguiti i lavori dall’Impresa.

Al Cronoprogramma ipotizzato saranno collegate delle “Procedure operative per le Fasi più significative dei lavori” e delle “Schede di sicurezza collegate alle singole Fasi lavorative programmate” con l’intento di evidenziare le misure di prevenzione dei rischi simultanei risultanti dall’eventuale presenza di più Imprese (o Ditte) e di prevedere l’utilizzazione di impianti comuni, mezzi logistici e di protezione collettiva.

Concludono il PSC le indicazioni alle Imprese per la “corretta redazione del Piano Operativo per la Sicurezza (POS) e la proposta di adottare delle “Schede di sicurezza per l’impiego di ogni singolo macchinario tipo”, che saranno comunque allegate al PSC in forma esemplificativa e non esaustiva.

La stima sommaria dei costi della sicurezza, ammonta ad € 7.118,75.

PRIME INDICAZIONI SUL FASCICOLO.

L’obbligo della predisposizione del “Fascicolo” è stata introdotta definitivamente, a livello europeo, con l’Allegato II del Documento U.E. n. 260 del 26 Maggio 1993.

Nell’introduzione al “Modello tipo di redazione del Fascicolo” di cui sopra è testualmente riportato che in esso “...vanno precisate la natura e le modalità di esecuzioni di eventuali lavori successivi all’interno o in prossimità dell’area dell’opera, senza peraltro pregiudicare la sicurezza dei lavoratori ivi operanti. In senso lato si tratta quindi della predisposizione di un piano per la tutela della sicurezza e dell’igiene, specifica per i futuri lavori di manutenzione e di riparazione dell’opera”.

In Italia il “Modello tipo di redazione del Fascicolo” approvato dalla Commissione Europea è stato adottato integralmente nella Nota all’art. 91 comma 1b del D.lgs n.81/2008 (Allegato II al documento UE 26/05/93).

Pertanto, a tale “Modello” ci si atterrà per la redazione del Fascicolo, a partire dalla fase di progettazione esecutiva.

Il D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 in Italia impone:

Comune di CINQUEFRONDI
(Provincia di Reggio Calabria)

RIPARTIZIONE III – SERVIZI TECNICI

-al **Coordinatore per la progettazione** il compito di redigere un “**Fascicolo dell’Opera**, che contenga gli elementi utili in materia di sicurezza e di salute da prendere in considerazione all’anno di successivi lavori”;

-al **Coordinatore per l’esecuzione** il compito di “ **adeguarlo**, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute” (nel corso della sola realizzazione dell’Opera);

-al **Committente dell’Opera** - dopo l’ultimazione dei lavori di costruzione il “**controllo del Fascicolo**” ed il suo **aggiornamento**, a causa delle modifiche che possono intervenire sulla stessa Opera nel corso della sua vita.

Cinquefrondi lì Marzo 2015

Il Responsabile della III Ripartizione

Servizi Tecnici

(Arch. Maurizio Carlino)